

Ordinanza che mette in vigore il regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno

631.253.41

del 26 marzo 1965

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1923¹⁾ sul registro del naviglio,

ordina:

Art. 1

Il regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno, adottato il 21 novembre 1963²⁾ dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno nel tenore modificato, è messo in vigore con effetto dal 1° aprile 1965, per il Reno tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, conformemente al testo allegato²⁾.

Art. 2

Il Dipartimento federale delle finanze³⁾ è autorizzato a dichiarare obbligatorie, per tutta la Svizzera, le risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno, concernenti la modificazione degli allegati al regolamento, di cui al precedente articolo.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1965. Alla stessa data sono abrogati:

- a. l'ordinanza dell'8 agosto 1950⁴⁾ concernente la chiusura doganale battelli del Reno;
- b. l'ordinanza del 13 dicembre 1957⁵⁾ che mette in vigore un complemento al regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno;

RU 1965 234

¹⁾ RS 747.11. Alla disp. cit. corrisponde ora l'art. 56 della LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201).

²⁾ RS 631.253.4

³⁾ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

⁴⁾ [RU 1950 II 728]

⁵⁾ [RU 1957 1084]

- c. le ordinanze del 5 maggio 1955¹⁾, del 10 luglio 1959²⁾, del 7 febbraio 1961³⁾, del 23 novembre 1961⁴⁾ e del 28 luglio 1962⁵⁾ che modificano gli allegati del regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno.

1) Vedi RU **1957** 1085 nota 2.

2) [RU **1959** 577]

3) [RU **1961** 118]

4) [RU **1961** 1069]

5) [RU **1962** 932]